

Normativa nazionale

**Conferenza unificata.
Intesa 25 gennaio 2024, n. 15/CU,
Intesa, ai sensi dell'articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano e gli Enti
locali di modifica dell'Intesa Rep.
Atti n.146/CU del 14 settembre
2022, relativa ai requisiti minimi
dei Centri antiviolenza e delle
Case rifugio.**

Violenza

Centri antiviolenza e case rifugio



Piazza SS. Annunziata, 12 · 50122 Firenze
tel. 055 2037363 · fax 055 2037205
biblioteca@istitutodegliinnocenti.it
minori.gov.it
minoritoscana.it
istitutodegliinnocenti.it

Il presente documento fa parte di *Rassegna giuridica infanzia e adolescenza*, periodico trimestrale già registrato presso il Tribunale di Firenze con n. 4963 del 15/05/2000.

Con l'intesa n. 15/CU, la Conferenza unificata sancisce una modifica relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle case rifugio. I Centri antiviolenza o centri di aiuto alla vita (Cav), erogano servizi di prevenzione e accoglienza, a titolo gratuito, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, a tutte le donne vittime di violenza maschile o che si trovino esposte a tale rischio congiuntamente ai loro figli o alle loro figlie minorenni, indipendentemente dal luogo di residenza. I Cav hanno lo scopo di garantire protezione e supporto adeguati per un periodo che varia in base a un percorso calato sulla persona e che permette alle donne di uscire dalla violenza e ai minori di età di essere presi in carico da un sistema di tutela. Ogni anno sono ripartite tra le regioni le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne al fine di finanziare i centri antiviolenza e le case rifugio pubbliche e private già esistenti in ciascuna regione. Condizione essenziale per l'accesso ai Fondi è il rispetto dei requisiti previsti nell'intesa 14 settembre 2022, n. 146/CU. Il secondo comma dell'articolo n. 15 di tale ultimo documento, riporta che i Cav e le case presenti negli elenchi o negli albi regionali alla data della presente intesa potranno avvalersi di un periodo transitorio, della durata di 18 mesi, per l'adeguamento ai nuovi requisiti. L'intesa in oggetto modifica un dato temporale ampliando da 18 a 36 mesi il periodo transitorio per l'adeguamento ai requisiti previsti dalla rinnovata intesa e completare le procedure di autorizzazione al funzionamento.

<https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2024/seduta-del-25-gennaio-2024/atti-del-25-gennaio-2024/repertorio-atto-n15cu/>